

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

introdotte con la Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026)

Giuseppe Tarantino
Pirola Pennuto Zei & Associati

NOVITÀ 2026

- Tassazione IRES plusvalenze beni strumentali
- Dividendi e plusvalenze esenti
- Affrancamento riserve in sospensione d'imposta
- Valutazioni titoli per non IAS adopter
- Svalutazione delle obbligazioni
- Azioni proprie, piani di incentivazione e attività immateriali
- Differimento Plastic Tax e Sugar Tax

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

TASSAZIONE IRES PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

TASSAZIONE IRES PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

La Legge 199/2025 (art. 1, commi 42-43) modifica il regime fiscale delle plusvalenze patrimoniali realizzate da soggetti IRES, sostituendo integralmente il comma 4 dell'art. 86 del TUIR.

Nuova disciplina

- Tassazione **piena** nell'esercizio di realizzo delle **plusvalenze su beni strumentali**, materiali e immateriali
- Tassazione **piena** nell'esercizio di realizzo delle plusvalenze sulle **immobilizzazioni finanziarie non PEX**
- Tassazione **fino ad un massimo di 5 esercizi**, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate a seguito di **cessioni di azienda o rami di azienda** in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a 3 anni.
- Tassazione **fino ad un massimo di 5 esercizi**, a partire da quello di realizzo, per le plusvalenze realizzate mediante **cessione dei diritti** all'utilizzo esclusivo della prestazione **dell'atleta** per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a 2 anni.

→ Abolizione della possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali (materiali e immateriali iscritti in bilancio).

Le modifiche si applicano in relazione alle plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (i2026, soggetti «solari»)

Nella **determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (i.e. 2026 per i soggetti «solari») deve essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

TASSAZIONE IRES PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

FINO AL 2025	POSSESSO	RATEIZZAZIONE
Beni strumentali (materiali e immateriali)	3 anni	5 anni
Aziende e rami d'azienda	3 anni	5 anni
Beni costituenti immobilizzazioni finanziarie non PEX	Iscrizione ultimi 3 bilanci	5 anni
Società sportive dilettantistiche	2 anni	5 anni

DAL 2026	POSSESSO	RATEIZZAZIONE
Beni strumentali (materiali e immateriali)	Non rateizzabili	Non rateizzabili
Aziende e rami d'azienda	3 anni	5 anni
Beni costituenti immobilizzazioni finanziarie non PEX	Non rateizzabili	Non rateizzabili
Società sportive dilettantistiche	2 anni	5 anni

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESENTI

DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESENTI

➤ DIVIDENDI

L'art. 1, co. 51-55, della Legge di Bilancio 2026 apporta sostanziali modifiche al regime di tassazione dei dividendi per le società di capitali, enti commerciali ed imprenditori individuali.

In particolare, viene previsto che per fruire della parziale esclusione (nella misura del 95%) dei dividendi dalla formazione del reddito imponibile, prevista dagli artt. 89 e 59 del TUIR, la **partecipazione** debba **alternativamente**:


Essere pari al **5% del capitale**;

N.B.: *Ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), e secondo comma, del Codice civile, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.*

Avere un **valore fiscale** in termini assoluti almeno pari a **500.000 Euro**

Pertanto, i dividendi relativi a partecipazioni al capitale $< 5\%$ o con valore fiscale < 500.000 Euro concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente.

DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESENTI



Per i dividendi distribuiti da Gamma, Zeta beneficia dell'**esenzione del 95%**, in quanto detiene una partecipazione indiretta complessiva pari al 24%, risultante dalla somma:

- della quota detenuta tramite **Beta** ($80\% \times 25\% = 20\%$), e
- della quota detenuta tramite **Alfa** ($100\% \times 4\% = 4\%$).

$$\text{Partecipazione complessiva (\%)} = (80\% \times 25\%) + (100\% \times 4\%) = 20\% + 4\% = \mathbf{24\%}$$

DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESENTI

- ❑ Gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle **società ed enti UE/SEE**, per le partecipazioni detenute in società italiane, affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta dell'1,2% ex art. 27, c. 3-ter, del D.P.R. 600/1973 sui dividendi di fonte italiana, in luogo della ritenuta "piena" del 26% (ferma restando la possibilità di applicare il regime di esenzione "madre-figlia", ovvero le ritenute convenzionali più favorevoli, al ricorrere dei relativi requisiti).
- ❑ L'esclusione dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% si applica anche alle remunerazioni su titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, co. 9, lett. b) del TUIR con valore fiscale almeno pari a 500.000 Euro.
- ❑ Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili deliberate **a decorrere dal 1° gennaio 2026**.
- ❑ Viene altresì stabilito che nella **determinazione dell'acconto** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti "solari") deve essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESENTI

➤ PLUSVALENZE

Vengono apportate anche sostanziali modifiche al regime di tassazione delle **plusvalenze realizzate da soggetti imprenditori**, previsto dagli artt. 58 e 87 del TUIR, al fine di assicurare un coordinamento con la disciplina dei dividendi.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026, il regime di parziale esenzione dal reddito imponibile delle plusvalenze realizzate da società di capitali ed enti commerciali (nella misura del 95%, ovvero del 41,86% per le plusvalenze realizzate da società di persone commerciali e imprenditori individuali) è vincolato al rispetto del medesimo requisito di partecipazione minima previsto per i dividendi.

Pertanto, la partecipazione ceduta deve alternativamente:

- Essere pari al **5% del capitale** (considerando anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo)
- Avere un **valore fiscale** in termini assoluti **almeno pari a 500.000 Euro**

N.B. Quanto sopra si aggiunge ai **requisiti già previsti dall'art. 87, co.1, TUIR** ai fini della fruizione del regime PEX (i.e. periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio da parte della partecipata di imprese commerciali).

DIVIDENDI E PLUSVALENZE ESENTI

- ❑ L'esenzione nella misura del 95% si applica anche alle plusvalenze realizzate relativamente ai titoli e strumenti finanziari simili alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, co. 9, lett. b) del TUIR di valore fiscale non inferiore a 500.000 Euro.
- ❑ Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica con riferimento alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di **partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026** (pertanto, tale requisito non è richiesto, ai fini dell'esenzione, per le plusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni acquisite anteriormente a tale data).
- ❑ In sede di cessione parziale, ai fini della determinazione del regime applicabile, si applica il criterio FIFO.
- ❑ Anche per le plusvalenze sussiste l'obbligo di **rideterminare l'acconto** dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti «solari»), secondo le medesime regole previste per i dividendi.

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

La Legge 199/2025 (art. 1 co. 44-45) reintroduce la procedura opzionale di affrancamento, integrale o parziale, dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%.

Imposta sostitutiva

Deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2025 e versata obbligatoriamente in **4 rate** di pari importo:

- la prima entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
 - le successive entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta seguenti.
- Le riserve devono sussistere già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e persistere quale posta del patrimonio netto nel bilancio dell'esercizio 2025

La norma ricalca la disciplina già prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 192/2024, rinviando di un anno tutti i termini e **richiamando integralmente la medesima disciplina e le disposizioni attuative del DM 27.6.2025.**

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

- ❑ Viene riproposta la possibilità di optare per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta mediante pagamento di **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP con aliquota del 10%**.
- ❑ Le riserve devono essere **esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024** e possono essere **affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025**.
- ❑ L'affrancamento può essere effettuato **in relazione a tutte o solo ad alcune** delle riserve in sospensione d'imposta e può essere integrale o parziale.
- ❑ La norma ricalca la disciplina già prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 192/2024, rinviando di un anno tutti i termini e **richiamando integralmente la medesima disciplina e le disposizioni attuative del DM 27.6.2025**.

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

VALUTAZIONI TITOLI PER NON IAS ADOPTER

La Legge di Bilancio 2026 (commi 65 e 66) prevede, per gli esercizi 2025 e 2026, la facoltà per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC adopter) di derogare ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante.

→ È consentito valutare i titoli al **valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio** annuale regolarmente approvato, in luogo del minor valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Le imprese che adottano la deroga devono **destinare a una riserva indisponibile** un importo di utili pari alla differenza tra:

- valore iscritto in bilancio in applicazione del regime derogatorio e
- valore di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale.

Qualora gli utili d'esercizio da destinare a riserva siano inferiori all'ammontare di tale differenza, la riserva deve essere integrata mediante l'utilizzo di altre riserve di utili o di altre riserve patrimoniale comunque disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

N.B.: La facoltà non è applicabile qualora la perdita di valore assuma carattere durevole; in tale ipotesi permane l'obbligo di svalutazione secondo le regole civilistiche.

Come già chiarito per le precedenti disposizioni derogatorie, la norma si applica:

- ai titoli di debito e ai titoli di capitale
- ai titoli quotati e non quotati
- sia ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato che ai titoli acquistati nel corso dell'anno;
- indifferentemente a tutti i titoli iscritti nell'attivo circolante ovvero solo ad alcuni di essi anche se emessi dal medesimo emittente purché di specie diversa

La deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati

ATTENZIONE

Qualora l'impresa abbia già beneficiato della deroga prevista per il periodo 2022-2024 dall'art. 45 co. 3-*octies* - 3-*decies* del D.L. 73/2022, si pone il dubbio di potersi avvalere della presente deroga, visto che l'applicazione per più esercizi conferma che le perdite hanno carattere durevole

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

SVALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

SVALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Con riferimento ai soggetti OIC (art. 94, co. 4 del TUIR), per i **titoli iscritti nell'attivo circolante**, il valore minimo fiscale è ora determinato come segue:

- ❑ Per i **titoli quotati**: si utilizza **la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre**
- ❑ Per gli **altri titoli**: si applica al valore fiscalmente riconosciuto **l'eventuale decremento desunto dall'andamento del MOT** (Mercato telematico delle obbligazioni) **nell'ultimo semestre**

Di conseguenza, non sono deducibili le svalutazioni che riducono il valore dei titoli al di sotto di tali limiti.

Resta invariata invece la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante **per i soggetti IAS/IFRS adopter**, la quale assume rilievo anche ai fini fiscali se operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili (art. 94, co. 4-bis del TUIR).

SVALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- ❑ Per quanto riguarda, invece, le **obbligazioni e altri titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie viene eliminato per i soggetti IAS/IFRS adopter il regime di favore** per cui le minusvalenze legate a detti titoli erano pienamente deducibili, se determinate a seguito di una corretta applicazione dei principi contabili, a prescindere dalle soglie minime previste per i soggetti OIC.
- ❑ Con l'intervento attuato dalla Legge di Bilancio 2026 il limite di deducibilità delle svalutazioni previsto per gli OIC *adopter* vale ora anche per chi adotta gli IAS/IFRS, ovvero, ai fini fiscali, si applica l'art. 101, co. 2, del TUIR, **secondo cui le immobilizzazioni finanziarie indicate nell'art. 85, co. 1, lett. e) devono essere valutate seguendo le disposizioni dell'art. 94.**
- ❑ In aggiunta, per le **obbligazioni negoziate nei mercati regolamentati, le minusvalenze sono deducibili solo fino alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.**
- ❑ Rimane **fiscalmente irrilevante qualsiasi svalutazione registrata nel prospetto dell'Other Comprehensive Income ("OCI")**; rilevano ai fini fiscali solo le minusvalenze imputate al Conto economico.
- ❑ Resta ferma la piena rilevanza fiscale delle valutazioni positive iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di trading

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

AZIONI PROPRIE, PIANI DI INCENTIVAZIONE E ATTIVITÀ IMMATERIALI

AZIONI PROPRIE, PIANI DI INCENTIVAZIONE E ATTIVITÀ IMMATERIALI

➤ DISCIPLINA DEI PROVENTI DA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE

La cessione di azioni proprie, con la Legge di bilancio 2026, cessa di essere ai fini fiscali una operazione meramente patrimoniale e assume rilievo reddituale.

Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, in deroga al principio di derivazione rafforzata, è considerata **fiscalmente rilevante come ricavo** la differenza tra:

- corrispettivo di cessione delle azioni/quote proprie;
- costo di acquisto, determinato ai sensi dell'art. 110 TUIR, applicando il criterio FIFO (si considerano cedute per prime le azioni/quote acquistate in epoca più risalente).

La disciplina si applica ai soggetti passivi IRES per i quali opera la derivazione rafforzata (IAS adopter e OIC adopter), con esclusione delle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata.

AZIONI PROPRIE, PIANI DI INCENTIVAZIONE E ATTIVITÀ IMMATERIALI

➤ REGIME DEI PAGAMENTI BASATI SU AZIONI E REGOLATI PER CASSA

Il regime di deducibilità di cui all'articolo 95, comma 6-bis del TUIR in materia di operazioni con pagamento basato su azioni regolate mediante strumenti rappresentativi di capitale, incluse le assegnazioni gratuite, viene esteso anche alle **operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa** con riferimento a piani deliberati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

La deducibilità del costo relativo a tali operazioni, previa imputazione a conto economico, è differita al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari ai dipendenti.

La deduzione, quindi, avviene non per competenza (come imporrebbero le regole sulla derivazione rafforzata), ma "per cassa", in quanto la finale assegnazione degli strumenti finanziari rappresenta il "pagamento", ossia l'assolvimento dell'obbligazione assunta dal soggetto che ha emesso il piano.

AZIONI PROPRIE, PIANI DI INCENTIVAZIONE E ATTIVITÀ IMMATERIALI

➤ DEDUCIBILITÀ DEL COSTO DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA UTILE INDEFINITA

- ❑ L'art. 1, comma 131, lett. c) della Legge di Bilancio 2026 modifica, in via transitoria, il regime di deducibilità fiscale dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS.
- ❑ Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, in deroga all'art. 103, comma 3-bis del TUIR, la deduzione è ammessa in misura **non superiore a 1/18 del valore fiscale dei beni** (o dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti nel medesimo periodo), a partire dall'esercizio in cui i relativi costi sono imputati a conto economico e fino a concorrenza degli stessi.
- ❑ Per i valori fiscali riconosciuti ai sensi dell'art. 166-bis TUIR (trasferimento della sede in Italia di soggetti non residenti), la deduzione è ammessa nella misura massima di 1/18 della differenza tra valore fiscale e valore contabile, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E SUGAR TAX

DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E SUGAR TAX

- ❑ È ulteriormente differita al **1 gennaio 2027** l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla c.d. «**Plastic Tax**» e di quelle relative alla c.d. «**Sugar Tax**» (di cui all'art. 1, co. 652 e 676 della L. n. 160/2019).
- La Plastic Tax si applica ai “**manufatti in plastica** con singolo impiego (MACSI) realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, aventi **funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari**”. L'imposta è fissata in misura pari a **0,45 euro per chilogrammo di materia plastica** contenuta nei prodotti e la **base imponibile** è costituita dal **peso della plastica vergine**, mentre sono previste **esenzioni** per i manufatti interamente realizzati in **plastica riciclata** o **destinati ad usi specifici** (es. dispositivi medici, preparati medicinali). L'imposta è dovuta dai **fabbricanti nazionali**, da chi effettua **acquisti intra-comunitari** e dagli **importatori**.
- La Sugar Tax riguarda le **bevande analcoliche edulcorate**, ossia prodotti finiti e quelli predisposti per essere utilizzati previa diluizione, ottenuti con aggiunta di zuccheri o edulcoranti. L'aliquota originaria è prevista (nel regime pieno) in **10 euro per ettolitro** per i **prodotti finiti** e **0,25 euro per chilogrammo** per **quelli da diluire**. Anche in questo caso, i soggetti passivi sono i **produttori nazionali**, che effettua **acquisti intra-comunitari** e gli **importatori**, con obblighi dichiarativi e versamenti trimestrali.

NOVITÀ 2026

Pirola
Pennuto
Zei

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

giuseppe.tarantino@studiopirola.com
Pirola Pennuto Zei & Associati